

L'elezione nella circoscrizione Estero del senatore di Nicola Di Girolamo: una complessa vicenda parlamentare tra autorizzazione all'arresto, verifica dei poteri e dimissioni spontanee

di Arianna Carminati,

ricercatrice, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Brescia

La Giunta per le elezioni e le immunità del Senato ha esaminato per la prima volta il caso dell'elezione del senatore Di Girolamo (PdL) il 07/06/2008 in relazione ad una richiesta di autorizzazione a sottoporre il senatore alla misura cautelare degli arresti domiciliari (Doc. IV) trasmessa dal Gip di Roma al Presidente del Senato. In applicazione dell'art. 68 Cost. e degli artt. 4 e 5 della legge n. 140 del 2003 ("Disposizioni per l'applicazione dell'art. 68 della Costituzione") il giudice romano si era rivolto al Senato nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti del senatore Di Girolamo indagato per avere falsamente attestato la propria residenza in Belgio allo scopo di potersi candidare alle elezioni politiche nella circoscrizione Estero – Ripartizione Europa. Il requisito della residenza in una delle ripartizioni della circoscrizione Estero per godere del diritto elettorale passivo nella medesima circoscrizione è previsto dall'art. 8, comma 1, lett. b) della legge n. 459 del 2001 recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero".

1

All'esame della domanda di autorizzazione la Giunta del Senato dedicava tre sedute giungendo il 24/06/2008 a votare la proposta di respingere la richiesta di arresto all'unanimità e con l'astensione del senatore IdV Li Gotti. Lo stesso leader dell'IdV Di Pietro criticava l'atteggiamento bipartisan delle forze politiche in Giunta, che veniva invece apprezzato dal Presidente dell'organo camerale Follini quale "*scelta di buon senso*" non dettata da "*spirito di casta*", e ricordava che "*in sessant'anni di vita repubblicana è accaduto solo quattro volte che il Parlamento abbia votato per accogliere una richiesta di arresto e tutte per vicende di sangue*" (M.F.V., *Giustizia e caso Di Girolamo. Di Pietro minaccia: rompo col Pd*, in *La Repubblica*, 25/06/2008, p. 3).

La relazione per l'Aula del senatore PD Sanna (Doc. IV, n. 1-A) escludeva il *fumus persecutionis* e veniva anzi osservato che "*la quantità di riscontri raccolti dall'autorità giudiziaria sarebbe tale da consentire di ritenere già accertati alcuni dei reati contestati*" (p. 8) i quali, però, a giudizio della Giunta, non presentavano una gravità tale da giustificare la compressione delle garanzie di funzionalità del Senato, né si ritenevano fondate le esigenze cautelari connesse alla possibilità per l'imputato di sfruttare illecitamente la carica di senatore per reiterare il reato o interferire con l'indagine.

Rispondendo al rilievo del Gip secondo il quale Di Girolamo "*continuerebbe a rappresentare un corpo elettorale che essendo stato indotto in errore dalle falsità perpetrate dall'indagato non ha potuto scegliere in concreto il candidato che riteneva realmente portatore degli interessi degli elettori*" (Doc. IV, n. 1, p. 12) la Giunta – che in questo ramo del Parlamento è investita sia dell'esame delle domande emesse dall'autorità giudiziaria per la concessione delle autorizzazioni costituzionalmente previste in favore delle Camere (art. 68 Cost.), sia della verifica dei poteri ai

sensi dell'art. 66 Cost. – invitava a *“distinguere, in questa sede, tra il pericolo di reiterazione del reato e la necessità di rimuovere gli effetti che comporterebbero – ove provate e rinvenendovi i reati previsti dalle norme incriminatrici a fondamento della richiesta di arresto – le condotte addebitate al senatore Di Girolamo, ed in primis il titolo di elettorato passivo consistente nella residenza all'estero”* (Doc. IV, n. 1-A, p. 10). La relazione spiegava, infatti, che nell'esercizio della diversa prerogativa parlamentare di cui all'art. 66 Cost. *“il Senato sta procedendo, con tempestività, alla verifica di tale titolo del senatore Di Girolamo”, “indipendentemente ed autonomamente dall'indagine penale”* (Ibidem).

L'Assemblea del Senato nella seduta n. 60 del 24/09/2008, votando a scrutinio segreto, confermava la proposta della Giunta con 204 voti a favore, 43 contrari e 11 astenuti. Durante la discussione in Aula, gli interventi del sen. Malan (PdL) e del sen. Li Gotti (IdV), entrambi membri della Giunta, facevano riemergere la peculiare sovrapposizione – una costante del caso Di Girolamo – tra la richiesta di arresto per fatti di reato che dimostrerebbero l'assenza del requisito elettorale passivo e il procedimento di convalida dell'elezione del senatore: mentre il sen. Malan, censurando la richiesta di autorizzazione, sottolineava che l'esercizio illegittimo della funzione parlamentare può essere valutato solo dal Senato e nell'esercizio della competenza di cui all'art. 66 Cost., il sen. Li Gotti, quasi anticipando il giudizio sui titoli di ammissione, preannunciava il voto contrario del proprio gruppo *“a difesa del plenum assembleare e della legittimità di coloro che hanno diritto a farne parte”* (Atti Senato, XVI legislatura, seduta n. 60 del 24/09/2008, Resoconto stenografico, p. 12).

2

* * *

Il procedimento di verifica dell'elezione del sen. Di Girolamo aveva effettivamente inizio davanti alla medesima Giunta delle elezioni ed immunità il 15/07/2008 dietro ricorso di Raffale Fantetti, primo dei non eletti nella lista del PdL nella ripartizione Europa. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento di verifica dei poteri la Giunta deliberava l'istituzione di un Comitato inquirente per lo svolgimento dell'attività istruttoria. L'organismo interno alla Giunta procedeva ad esame testimoniale, confronto fra testi e ad acquisizioni documentali, alcune delle quali tratte dal fascicolo processuale penale trasmesso dall'autorità giudiziaria con la richiesta di autorizzazione. Il 07/10/2008 la Giunta, su conforme proposta dei due correlatori (Augello, PdL, e Li Gotti, IdV), deliberava all'unanimità di contestare l'elezione fissando al 20/10/2008 la data dell'udienza pubblica (Capo IV del regolamento di verifica dei poteri) dove realizzare il contraddittorio fra le parti.

La difesa del senatore Di Girolamo si concentrava, fra l'altro, sulla contestazione della legittimità costituzionale dalla legge c.d. Tremaglia n. 459 del 2001. Veniva in particolare denunciato l'art. 8 comma 1, lett. b), che prescrive il requisito della residenza nella ripartizione Estero, perché potenzialmente in contrasto con gli artt. 51 e 67 Cost.

La Giunta delle elezioni ed immunità affrontava l'eccezione di incostituzionalità confermando l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di questo ramo del Parlamento che ammette la legittimazione del Senato a proporre, in qualità di *giudice a quo*, questione di legittimità alla Corte costituzionale. Non era però chiaro in quale fase del complesso procedimento davanti alla Giunta la questione di legittimità dovesse essere discussa e votata: durante la XV legislatura essa fu esaminata, in un caso, già nella fase di deliberazione, ma il precedente veniva sottoposto a critica dal Presidente della Giunta Follini per l'insufficienza del contraddittorio che caratterizza il procedimento prima dell'udienza pubblica di contestazione. Egli chiariva inoltre che, dopo l'udienza pubblica con l'intervento delle parti, la Giunta avrebbe finalmente affrontato la questione, insieme alle altre, in camera di consiglio e *“laddove la Giunta dovesse accoglierla resta inteso che – conformemente al precedente del 1964 – essa sarà oggetto di relazione all'Assemblea, cui compete il giudizio definitivo in ordine alla verifica dei poteri e, pertanto, sulle questioni incidentali che in tale giudizio dovessero essere avanzate”* (Atti Senato, XVI legislatura, Giunta delle elezioni e immunità, Resoconto sommario n. 15 del 07/10/2008). Con tale ultima sottolineatura veniva pertanto risolta in favore del *plenum* del Senato la questione della competenza a rimettere alla Corte i dubbi di legittimità delle leggi elettorali applicabili nei giudizi di convalida, mentre non era specificato se l'Aula avrebbe potuto decidere solo su impulso conforme della Giunta o anche autonomamente sulla base di un o.d.g. sottoscritto da venti senatori (art. 135-ter, comma 2, reg. sen.).

3

Nel merito, pur ritenendola rilevante la Giunta respingeva l'eccezione di incostituzionalità perché manifestamente infondata. La relazione per l'Assemblea (Doc. III, n. 2) motivava, sul punto, che l'art. 48 Cost. modificato dalla l. cost. n. 1 del 2000 dava copertura al requisito della residenza per candidarsi all'estero non richiesto, invece, per i candidati nelle circoscrizioni nazionali.

In base ai fatti accertati, la Giunta si formava il convincimento che Di Girolamo non fosse in possesso di tale requisito all'atto della candidatura, ed all'esito della camera di consiglio deliberava conseguentemente di proporre all'Aula l'annullamento della sua elezione (Atti Senato, XVI legislatura, Giunta delle elezioni e immunità, Resoconto sommario n. 16 del 20/10/2008).

Nel contraddittorio davanti alla Giunta delle elezioni e immunità il difensore del sen. Di Girolamo, avvocato Taormina, aveva dichiarato di rinunciare alla pregiudiziale penale affacciata nelle memorie del resistente. Questa decisione della difesa tecnica veniva ripresa nel dibattito in Aula che si svolgeva in data 29/01/2009 a fronte della richiesta del capogruppo PdL Gasparri di sospendere la decisione per valutare gli sviluppi del procedimento penale nel quale il sen. Di Girolamo era imputato (Atti Senato, XVI legislatura, seduta n. 137 del 29/01/2010, Resoconto stenografico, p. 2). Il rapporto tra la decisione sulla convalida e il procedimento penale veniva in considerazione anche perché l'annullamento dell'elezione avrebbe determinato l'arresto del parlamentare che aveva fino a quel momento goduto della protezione accordata dallo stesso Senato negando l'autorizzazione ex art. 68 Cost. Nonostante l'autonomia dei due procedimenti, il diniego all'arresto votato dall'Assemblea il 24/09/2008 veniva evocato come una sorta di precedente che il Senato *“a così breve distanza nell'arco di una stessa cronologia”* non poteva sovvertire (v. Atti Senato, XVI legislatura, seduta n. 137 del 29/01/2010, Resoconto stenografico, interventi dei senatori PdL Gasparri p. 2 e Compagna p. 9).

Dai banchi dell'opposizione si sottolineava, viceversa, che la richiesta di sospensiva connessa al procedimento penale era rimessa all'esclusiva *“disponibilità delle parti. Sarebbe bizzarro che il giudice, vale a dire il Senato, si sostituisse in questo momento ad una parte, che ha legittimamente rinunciato in quella fase (...) sostituendosi ad un'attività di parte: è come se il Senato svolgesse al tempo stesso la funzione di giudice e quella di avvocato di quella parte”* (Atti Senato, XVI legislatura, seduta n. 137 del 29/01/2010, Resoconto stenografico, intervento del sen. PD Sanna, p. 3).

Lo scontro politico si concentrava specialmente sull'interpretazione del regolamento parlamentare che al secondo comma dell'art. 135-ter attribuisce a 20 senatori l'onere di presentare un ordine del giorno motivato per provocare una decisione difforme dalla proposta della Giunta che, altrimenti, si ritiene approvata senza bisogno di votazione. La norma si ispira alla *ratio* di preservare il più possibile la decisione della Giunta – assunta all'esito di un procedimento contenzioso paragiurisdizionale – ostacolando l'assunzione di una delibera difforme da parte dell'Assemblea. Ad avviso dei senatori dell'opposizione la specialità del procedimento di verifica portava ad escludere, per la medesima ragione, l'operatività dell'art. 93 reg. sen. sulle questioni pregiudiziali e sospensive, giudicate ugualmente incompatibili con la preminenza riservata dal regolamento alla proposta della Giunta. L'interpretazione veniva però disattesa dal Presidente del Senato Schifani che osservava come il regolamento, in quest'ipotesi, non preveda un'inammissibilità specifica per le questioni sospensive, mentre l'art. 93 inserito nelle norme sul procedimento legislativo assumerebbe carattere generale in forza dell'art. 106 reg. sen. (che estende le norme del Capo XII, in quanto applicabili, ad *“ogni altro affare sottoposto all'assemblea”*); citava inoltre due precedenti specifici conformi al suo orientamento. Giudicando che la vicenda avesse valenza *“squisitamente politica e meno procedurale”*, il Presidente Schifani decideva di convocare la Conferenza dei capigruppo senza raccogliere l'invito del sen. Legnini (Pd) di riunire invece la Giunta per il Regolamento per affrontare la questione regolamentare.

All'esito della Capigruppo il Presidente confermava l'ammissibilità della questione sospensiva, provocando il dissenso delle opposizioni che, prima del voto, chiedevano ne fosse indicata la durata; richiamando il comma 6 dell'art. 93 Schifani decideva di dare in ogni caso la precedenza alla votazione. Questa avveniva a scrutinio palese per alzata di mano e il Presidente proclamava approvata la sospensiva; a richiesta, veniva però effettuata la controprova mediante procedimento elettronico che dava un risultato di parità (123 favorevoli e 123 contrari su 247 presenti) equivalente alla sua reiezione. Sull'esito della delibera pesava in modo determinante la decisione del sen. Augello (Pdl), correlatore per la Giunta, di non prendere parte alla votazione.

Aperta la discussione, il Presidente Schifani rammentava ai senatori la possibilità di presentare un ordine del giorno col sostegno di 20 firme per formulare una proposta difforme dalle conclusioni della Giunta che, diversamente, si dovevano considerare tacitamente approvate (Atti Senato, XVI legislatura, seduta n. 137 del 29/01/2010, Resoconto stenografico, p. 22).

La segnalazione veniva immediatamente raccolta da un gruppo di parlamentari Pdl che presentavano l'o.d.g. G1 col quale si proponeva di rinviare la proposta all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità, sospendendo l'attività di verifica relativa all'elezione del sen. Di Girolamo fino a quando non fosse intervenuto il giudicato sui fatti oggetto del concomitante procedimento penale. Primo firmatario era il sen. De Gregorio, eletto nella circoscrizione Estero e fondatore della fondazione Italiani nel mondo della quale Di Girolamo stesso faceva parte.

La controproposta si fondava sull'art. 5 del regolamento di verifica che regola i rapporti tra la Giunta e l'autorità giudiziaria quando nel corso delle elezioni si siano verificati fatti penalmente

rilevanti oggetto di accertamento giudiziale: la norma consente alla Giunta di sospendere l'attività di verifica in attesa del giudizio penale (comma 1) ovvero di procedere autonomamente ai propri riscontri qualora ritenga che i fatti indagati dalla magistratura non siano decisivi ai fini della convalida (comma 2). Essa esprimerebbe un principio di ordine generale, applicabile anche dall'Assemblea eventualmente in contrasto, come in questo caso, con le determinazioni della Giunta.

Per l'opposizione l'ordine del giorno ribaltava la decisione sulla pregiudiziale penale già affrontata in Giunta e finiva col riproporre sostanzialmente la sospensiva appena respinta dall'Aula, dando luogo ad una sorta di improprio *bis in idem*.

Gli interventi a sostegno dell'ordine del giorno insistevano sulla circostanza che il parallelo accertamento penale, da un lato, dovesse considerarsi pregiudiziale in quanto le valutazioni dell'autorità giudiziaria sarebbero state determinanti anche sulla connessa decisione parlamentare di convalida; dall'altro lato si censurava proprio l'operato di quei giudici che avevano già emesso un'ordinanza di arresto "*sopra le righe*" forse diretta a "*raggiungere qualche altro obiettivo*" che il Senato, esercitando la prerogativa di cui all'art. 66 Cost., rischiava ora di consentire (v., in particolare, l'intervento del sen. PdL Pastore, Atti Senato, XVI legislatura, seduta n. 137 del 29/01/2010, Resoconto stenografico, p. 34). Il condizionamento di fatto che la richiesta d'arresto respinta ai sensi dell'art. 68 Cost. veniva ad esercitare sul giudizio di convalida emergeva persino dalle dichiarazioni del sen. di opposizione Cuffaro (UDC) che affermava "*per quel che mi riguarda non ci sarà un voto che possa condizionare l'arresto del senatore Di Girolamo*" (Atti Senato, XVI legislatura, seduta n. 137 del 29/01/2010, Resoconto stenografico, p. 42).

Prima del voto la Presidenza veniva sollecitata dai parlamentari del PD a verificare le 20 firme necessarie per il sostegno all'atto parlamentare – che venivano in effetti regolarizzate – e ad applicare l'art. 113, comma 3, reg. sen. trattandosi di una votazione riguardante una persona. Con 134 voti favorevoli, 124 contrari e 2 astenuti l'ordine del giorno veniva approvato: lo scrutinio segreto consentiva probabilmente ai senatori Udc che condividevano la posizione "garantista" espressa dal sen. Cuffaro di votare con la maggioranza (D. IORIO, *Così la gazzarra dipietrista salva il seggio a Di Girolamo*, in *Il Riformista* del 30/01/2009, p. 7).

II

Dopo lo stallo determinato dall'irrituale rinvio in Giunta da parte dell'Aula, il caso di Girolamo riprendeva attualità in conseguenza dell'emersione di nuovi e più gravi fatti indagati dalla magistratura penale relativi a presunti rapporti fra il sen. Di Girolamo e ambienti della 'ndrangheta calabrese, comunque connessi allo svolgimento delle elezioni politiche del 2008 nella circoscrizione Estero.

Nuovamente, l'ipotesi di annullamento dell'elezione si intrecciava con una richiesta di autorizzazione trasmessa dall'autorità giudiziaria al Senato ai sensi dell'art. 68 Cost. (Doc. IV.7) per eseguire la misura della custodia cautelare in carcere contro il senatore che risultava indagato,

fra l'altro, dei reati di minaccia per impedire l'esercizio del diritto di voto e di scambio elettorale, aggravati dall'uso di metodi mafiosi.

La Giunta delle elezioni ed immunità veniva convocata il 24/02/2010 per iniziare l'esame della richiesta; interveniva anche il sen. Di Girolamo che chiedeva un termine di 30 giorni per poter esaminare il contenuto dell'ordinanza del G.i.p. prima di esercitare la facoltà di essere ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'art. 135, comma 5, reg. sen. (Atti Senato, XVI legislatura, Giunta delle elezioni e immunità, Resoconto sommario n. 53 del 24/02/2010). La decisione sui tempi del procedimento creava divisione: il Presidente Follini, in particolare, proponeva di accelerare l'esame onde fare presto chiarezza sui gravi fatti addebitati al parlamentare. Riunito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi veniva deciso di terminare il procedimento di autorizzazione entro il 04/03/2010, *"un minuto dopo"* raccomandava Follini *"la conferenza dei capigruppo avrà il dovere di mettere la richiesta di arresto all'ordine del giorno dell'Aula"* (C. LO PAPA, *Di Girolamo: "mai rapporti con la mafia". Ma le foto col boss inchiodano il senatore*, in *La Repubblica* del 25/02/2010, p. 2).

Il Presidente dell'Assemblea a sua volta si attivava per sollecitare la rapida definizione del caso, invitando però a riprendere la procedura di annullamento dell'elezione rimasta quiescente dopo l'approvazione della sospensiva da parte dell'Aula. A tal fine inviava una lettera al Presidente Giunta competente per entrambi i procedimenti chiedendo di *"riprendere sollecitamente l'esame della questione relativa alla contestazione e alla proposta di annullamento dell'elezione affinché della questione stessa possa essere investita l'assemblea già nel corso della prossima settimana"* (L. PALMERINI, *Decadenza per Di Girolamo*, in *Il sole 24 ore* del 26/02/2010, p. 7). Indicava anche la data della probabile calendarizzazione in Aula prevista per il 03/03/2003 e cioè il giorno precedente quello fissato dalla Giunta per decidere sulla richiesta di arresto.

Il Presidente della Giunta Follini provvedeva a convocare l'Ufficio di Presidenza che decideva di non riesaminare la proposta di decadenza "congelata" dall'Aula nel gennaio 2009. Dando rilievo al conflitto Giunta-Assemblea maturato in quell'occasione, il sen. Follini affermava *"L'Aula del Senato è chiamata oggi a rivedere e correggere una decisione – presa oltre un anno fa – per evidenti ragioni di parte. Mi dolgo del fatto che gli esiti del lavoro di questa giunta siano stati disattesi"*. Quanto all'anticipazione del voto per annullare l'elezione rispetto alla richiesta di arresto, aggiungeva *"Nessun rallentamento sarà tollerato da questa Presidenza circa la tempistica già individuata per la celere definizione della richiesta di custodia cautelare in carcere"* (J. BUFALINI, *Follini a Schifani "Basta dilazioni sul senatore Di Girolamo"*, in *L'Unità* del 27/02/2010, p. 8).

Nel corso del finesettimana si profilava un'ulteriore alternativa per l'"uscita di scena" del senatore, consistente nelle sue spontanee dimissioni che, una volta accettate dal *plenum*, avrebbero reso inutile sia l'annullamento dell'elezione sia la richiesta di autorizzazione (E. COVELLI, *Decadimento, arresto, dimissioni. Come liberarsi di Di Girolamo*, in *Il Riformista* del 27/02/2010, p. 10). Di Girolamo formalizzava la rinuncia al seggio parlamentare con una lettera del 01/03/2010 indirizzata al Presidente del Senato (G. BUCCINI, *Di Girolamo lascia: due incontri sbagliati e mi avete sbranato*, in *Il corriere della sera* del 01/03/2010, p. 12), facendo al contempo pervenire alla Giunta, riunita per ascoltare le sue dichiarazioni sulla richiesta di autorizzazione pendente, la

propria rinuncia all'audizione (Atti Senato, XVI legislatura, Giunta delle elezioni e immunità, Resoconto sommario n. 54 del 02/03/2010).

Il 02/03/2010 il Presidente annunciava all'Aula che la Conferenza dei Capigruppo aveva deliberato la modifica del calendario dando priorità alla discussione e al voto sulle dimissioni del sen. Di Girolamo rispetto all'esame di tre mozioni n. 249 Sanna (PD), n. 251 Malan (PdL) e n. 253 D'Alia (Udc) che chiedevano, con formulazioni diverse, il superamento dell'o.d.g. De Gregorio al fine di riprendere la procedura di annullamento dell'elezione (Atti Senato, XVI legislatura, seduta n. 343 del 02/03/2010, Resoconto stenografico, p. 23).

Era stato lo stesso Presidente Schifani – che si era già speso per far precedere il voto sull'annullamento dell'elezione a quello sull'autorizzazione – a proporre ora alla Conferenza di esaminare prioritariamente la questione delle dimissioni, così da affrontare le altre solo eventualmente, in caso di rigetto della prima. Per la verità, oltre che per ragioni tecniche di economia procedurale, questa calendarizzazione, disponendo le tre questioni pendenti secondo un ordine crescente di “gravità”, sembrava rispondere anche ad una scelta politica diretta a minimizzare il più possibile la vicenda.

Per opposte ragioni, all'annuncio del nuovo calendario la minoranza si opponeva all'ordine di trattazione votato in Conferenza dalla sola maggioranza dando vita al dibattito previsto dal comma 5 dell'art. 55 reg. sen. Da un lato, veniva invocata una sanzione esplicita della condotta del sen. Di Girolamo attraverso l'annullamento dell'elezione illecitamente ottenuta; dall'altro lato, l'accettazione delle dimissioni avrebbe impedito di affrontare e di rimuovere il nefasto precedente che si era formato nel gennaio 2009 sulla pregiudiziale penale. Su questo punto, in particolare, insistevano tutti gli interventi dei senatori di minoranza che giudicavano l'o.d.g. De Gregorio in contrasto con l'art. 66 Cost. in quanto diretto a subordinare l'esercizio della prerogativa parlamentare alle determinazioni dell'autorità giudiziaria. In proposito, invitavano la Presidenza ad un gesto di coerenza: la lettera inviata da Schifani alla Giunta delle elezioni e delle immunità aveva sollecitato la riapertura della procedura di contestazione a prescindere dal formarsi del giudicato penale e dunque, per sua stessa ammissione, contro il contenuto giuridico dell'o.d.g. De Gregorio.

L'intervento del sen. Gasparri (PdL) proponeva una lettura restrittiva del “cattivo” precedente, limitata cioè al caso di una sovrapposizione tra la decisione sull'elezione ed una richiesta di arresto non condivisa dal Senato, e manifestava la disponibilità del centrodestra a specificare formalmente, ma in altra sede, tale significato. In difesa del Presidente e a sostegno dell'organizzazione dei lavori da lui proposta in Conferenza, richiamava un precedente del Senato e due della Camera dei deputati nei quali il voto sulle dimissioni aveva preceduto quello sulla decadenza.

In sede di votazione, l'Assemblea respingeva sia la proposta di invertire l'ordine del calendario sia, in caso di accettazione delle dimissioni, di votare ugualmente la mozione D'Alia che, a differenza delle altre due, non chiedeva la riassunzione della procedura di annullamento ma soltanto la revoca l'o.d.g. De Gregorio (Atti Senato, XVI legislatura, seduta n. 343 del 02/03/2010, Resoconto stenografico, p. 40); con questo secondo voto negativo, in particolare, la maggioranza, al di là delle buone intenzioni appena formulate dal capogruppo Gasparri, mostrava di non voler ritornare sulla decisione adottata nel gennaio 2009 per non essere costretta ad autocensurarsi.

* * *

Come da calendario, il 03/03/2010 l'Aula decideva sulle dimissioni del sen. Di Girolamo all'esito di un acceso dibattito preceduto dalle dichiarazioni dello stesso senatore, lungamente applaudito dai parlamentari di maggioranza (Atti Senato, XVI legislatura, seduta n. 344 del 03/03/2010, Resoconto stenografico, p. 4). L'opposizione annunciava voto favorevole all'accoglimento delle dimissioni pur ribadendo le ragioni di contrarietà all'organizzazione dei lavori già indicate in occasione della modifica del calendario. Non si faceva cenno al fatto – sottolineato invece sulla stampa quotidiana dai parlamentari PD – che, oltre all'effetto preclusivo, le dimissioni avrebbero comportato la conservazione dello *status* di *ex* senatore e come tale Di Girolamo non avrebbe dovuto restituire gli emolumenti percepiti per due anni “al posto” del primo dei non eletti, mentre sarebbe stato persino legittimato ad accedere al fondo di solidarietà per i parlamentari (J. BUFALINI, *Il Pd: le dimissioni di Di Girolamo una inaccettabile messa in scena*, in *L'Unità* del 03/03/2010). Durante la discussione prendeva la parola anche il Presidente della Giunta Follini che – dopo il precedente scambio epistolare – affrontava direttamente il Presidente Schifani osservando che la questione Di Girolamo si sarebbe dovuta chiudere già da tempo e impropriamente Schifani, che aveva contribuito invece a procrastinarla, si vantava ora di aver operato per una sua rapida definizione.

8

Votando a scrutinio segreto l'Assemblea decideva a larga maggioranza di accogliere le dimissioni con 259 favorevoli, 16 contrari e 12 astenuti (Atti Senato, XVI legislatura, seduta n. 344 del 03/03/2010, Resoconto stenografico, p.36).

A questo punto, l'opposizione invitava la Presidenza ad ammettere la discussione e il voto anche sulle tre mozioni presentate il giorno precedente e non calendarizzate, ma Schifani richiamava la deliberazione con la quale l'Assemblea aveva già specificamente rigettato una proposta identica in sede di discussione sulla modifica del calendario. La preclusione era contestata dai parlamentari di minoranza che sottolineavano l'effetto *ex tunc* dell'annullamento dell'elezione rispetto all'operatività solo per il futuro delle dimissioni (interventi dei senatori Legnini – PD – e Li Gotti – IdV) o, ammettendo una preclusione parziale, insistevano per discutere le tre mozioni nella parte, ad esse comune, che chiedeva la revoca dell'o.d.g. De Gregorio. Veniva fatto un ultimo tentativo attivando la procedura dell'art. 56, comma 4, reg. sen. per inserire all'ordine del giorno la parte comune delle mozioni, fra le quali vi era anche quella firmata da parlamentari di maggioranza. Il centrodestra però non votava con l'opposizione, impedendo il raggiungimento del quorum qualificato previsto dal regolamento.

Per effetto delle dimissioni la Giunta delle elezioni e delle immunità si riuniva subito dopo la seduta dell'Assemblea per dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla pendente richiesta di autorizzazione all'arresto (Atti Senato, XVI legislatura, Giunta delle elezioni e immunità, Resoconto sommario n. 55 del 03/03/2010).

Venute meno le prerogative connesse allo *status* di parlamentare, il sen. Di Girolamo veniva dunque arrestato nel carcere di Rebibbia e la sua abitazione perquisita (C. MAN, *Di Girolamo, visita in cella «Mi chiama senatore?» e poi scoppia a piangere*, in *Il Messaggero* del 05/03/2010). Da dimissionario conservava invece i diritti di *ex ed* in effetti dava disposizione agli uffici del Senato

perché l'assegno di solidarietà fosse versato sul conto del figlio, mettendolo al riparo dalle azioni della magistratura (A. RICCIARDI, *Di Girolamo, buonuscita al figlio*, in *Italia Oggi* del 05/03/2010).

Liberato il seggio parlamentare, la Giunta delle elezioni e immunità si riuniva per decidere sulla sostituzione in favore di Raffaele Fantetti, primo dei non eletti nella medesima lista (Atti Senato, XVI legislatura, Giunta delle elezioni e immunità, Resoconto sommario n. 56 del 03/03/2010). I membri dell'organo interno di garanzia discutevano dell'applicabilità anche alla circoscrizione Estero del procedimento per la proclamazione dei subentranti definito nel parere reso dalla Giunta per il regolamento nella XV legislatura: in base ad esso, la Giunta delle elezioni e immunità avrebbe dovuto limitarsi a constatare il candidato subentrante secondo la lista formata dagli uffici elettorali, comunicandolo alla Presidenza del Senato che avrebbe proceduto alla proclamazione (sul parere del 07/06/2006 v. in questo sito la cronaca curata da A. FESTA http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/attivita_organ/senato_subentranti).

L'applicazione della procedura, nel caso di specie, presentava però alcune criticità: innanzi tutto il parere citato era riferito ai parlamentari eletti nel territorio nazionale e andava semmai esteso in via analogica per la circoscrizione Estero. In secondo luogo la graduatoria dei subentranti si forma, nel meccanismo elettorale nazionale, in base ad un ordine di lista bloccata, mentre la legge Tremaglia prevede l'espressione dei voti di preferenza. Infine, veniva da taluni contestato che la Giunta dovesse limitarsi ad una mera presa d'atto e non potesse invece avviare fin da subito delle verifiche d'ufficio per verificare il possesso dei titoli di ammissione nel candidato subentrante.

In verità, come emergeva da qualche intervento, le questioni tecnico-giuridiche nascevano specialmente dalla circostanza che alcune rivelazioni della stampa, che erano già state riprese in Aula dal sen. D'Alia (UDC), insinuavano che anche la candidatura di Fantetti potesse presentare qualche problema nuovamente in ordine al possesso del requisito della residenza all'estero (N. CO., *E il successore Fantetti finisce nel mirino*, in *Il sole 24 ore* del 04/03/2010, p. 22).

La Giunta raggiungeva infine un compromesso votato all'unanimità: *“rilevata la lacuna legislativa creata nella disciplina elettorale sui subentri dei senatori eletti nella circoscrizione Estero; atteso che la Giunta stessa è tenuta ad applicare per analogia norme che la prassi parlamentare ha attestato come di stretta interpretazione; richiede alla Presidenza del Senato di individuare le modalità più opportune per colmare l'evidenziata lacuna normativa; si riserva altresì l'esercizio dei poteri officiosi, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento di verifica dei poteri, a decorrere da venti giorni dalla data di proclamazione di Raffaele Fantetti”*.

Davanti all'Aula, nella seduta del 03/03/2003, il vicepresidente Chiti proclamava infine Raffaele Fantetti senatore per la Circoscrizione Estero – Ripartizione Europa (Atti Senato, XVI legislatura, seduta n. 345 del 03/03/2003, Resoconto stenografico, p. 2).